



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2023, proposto da

Associazione Casambulanti - Comitato Autonomo Ambulanti Italiani, Associazione Fiva Confcommercio Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Associazione G.O.I.A. Gruppo Organizzato Imprese Autonome Fe.N.A.P.I. Federazione Nazionale Autonomapiccoli Imprenditori, Bat Commercio 2010, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* di Riccardo Alicino, Luigi Amorese, Vito Boccassini, Giuseppe Campanale, Savino Carbutti, Savino Carbutti, Michele Ciccio, Riccardo Cognetti, Vincenzo D'Amore, Antonio Di Chio, Nicola Di Nanni, Vincenzo Gazzillo, Nicolino Guglielmi, Pasquale Leone, Giovanni Leonetti, Vincenzo Leonetti, Gaetano Liso, Emanuele Lorusso, Nicola Losito, Francesco Molfetta, Vincenzo Papa, Vincenzo Pesce, Nicola Piccolo, Michele Porro, Giovanni Raimondi, Antonio Regano, Giuliano Sasso, Vincenzo Sasso, Francesco Scarcelli, Giuseppe Sgaramella, Nicola Stella, Maria Tattolo, Nicola Tursi, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Andria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per la declaratoria di nullità, previa sospensione,

- della deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 04/02/2020, con cui il predetto Commissario ha annullato in autotutela la Deliberazione Consiliare n° 10 del 12/03/2002, con cui era stato modificato il Regolamento Comunale TOSAP, prevedendo all'art. 32, comma 3, l'esenzione dalla tassa per gli esercenti del mercato settimanale della Città di Andria;
- della nota prot. n° 0057834/2019, richiamata *per relationem* nella delibera impugnata, con cui il Funzionario Responsabile dei tributi segnalava le modifiche ed integrazioni al Regolamento TOSAP;
- della nota prot. n° 0112648/2019, richiamata *per relationem* nella delibera impugnata, con cui il Segretario Generale dell'Ente rassegnava valutazioni sull'illegittimità dei commi 3 e 4 dell'art. 32 del Regolamento TOSAP;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, ovvero, in via meramente subordinata, per l'annullamento, previa sospensione, degli stessi atti appena indicati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che l'autotutela è stata esercitata dal Commissario dopo un notevolissimo lasso temporale e che alla delibera gravata è stata assegnata efficacia retroattiva, tant'è che l'Amministrazione ha cominciato ad emettere gli avvisi di pagamento, a partire dall'anno 2017;

Ritenuto che la questione necessita di approfondimento e che appaia opportuno pervenire all'udienza di discussione del merito *re adhuc integra*;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli atti gravati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 dicembre 2023;
- c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Carlo Dibello

IL SEGRETARIO

